



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE CONCESSORIO
NON RICOGNITORIO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).
- 2) Il canone, che ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa.
- 3) Il canone svolge una funzione di corrispettivo svolta dal canone, quale "vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico": è il corrispettivo dovuto all'ente proprietario di una strada per il sacrificio del concessionario e il relativo beneficio della concessione.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

- 1) Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di San Stino di Livenza descritte nell'allegato a) sono soggette a canone non ricognitorio.
- 2) Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
- 3) Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di San Stino di Livenza esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada e le occupazioni di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 5) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.
- 6) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

- 1) Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.
- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di San Stino di Livenza per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
- 2) La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare.
- 3) In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
- 4) In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato a), e decorrono dal 1° gennaio 2013.
- 5) Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione dell'organo competente, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 6) In caso di mancata deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 7) Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

- 1) Il Canone può essere riscosso direttamente dal Comune oppure per il tramite di Concessionario della riscossione, iscritto all'Albo previsto dall'art 53 del D.Lgs. 446/97 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
- 2) Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione.
- 3) I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
- 4) Il settore comunale competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione con cadenza non superiore al mese al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
- 5) Il soggetto affidatario delle entrate provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 2 del presente articolo ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
- 6) Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
- 7) In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.
- 2) La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 4) Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 2) In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
- 3) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 - RIMBORSI

- 1) Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
- 3) In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento del Canone è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, al 31 dicembre 2013.
- 4) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
- 5) A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

**FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI SOGGETTE A
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO E RELATIVE TARIFFE**

| | | |
|------------|--|------------------------------|
| 1.1 | Cavi e condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica | € 400,00 / Km lineare |
| 1.2 | Condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili | € 400,00 / Km lineare |
| 1.3 | Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche | € 27,50 cad. |
| 1.4 | Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo | € 27,50 cad. |
| 1.5 | Tralicci di elettrodotto | € 330,00 cad. |